

5

**STATUTO
DI CASA MATERNA**

S.CM/1993

N O T A

Il presente statuto, che sostituisce quello del 1979, è stato approvato con l'articolo 69/SI/1993.

Preambolo

A) Storia

Il 12 giugno 1905 il pastore della Chiesa metodista d'Italia Riccardo Santi e la sua consorte Ersilia Bragaglia accolsero nella loro modesta casa i primi due bambini, Rosetta e Angelo.

Altri bambini andarono successivamente ad aggiungersi ai primi due senza che fosse predisposto alcun programma di sviluppo di un'opera che Iddio ha fatto prosperare provvedendo giorno dopo giorno i mezzi che le erano necessari.

La "famiglia" di Casa Materna contava già 60 bambini di ambo i sessi allorché, nel 1920, la Chiesa Metodista Episcopale degli Stati Uniti d'America, acquistò la villa Monaco nei pressi di Napoli, in Portici. La Chiesa Metodista Episcopale aveva già il titolo di altre proprietà in Italia che sono ora tutte confluite sotto la responsabilità della Chiesa evangelica metodista d'Italia, oggi OPCEMI.

La villa Monaco venne data in uso intangibile e non revocabile alla "Casa Materna" per la prosecuzione e l'adempimento del suo lavoro.

Fino al termine della loro vita "Papà e Mamma Santi" diressero il lavoro con l'aiuto dei figliuoli Luisa, Emanuele, Teofilo e Fabio. Questi ne sono stati i continuatori.

Dal 1920 in poi vennero realizzati, nell'ambito della proprietà primitiva, ampliamenti e nuove costruzioni:

1. il padiglione dell'infermeria;
2. il palazzo dei grandi;
3. il grande edificio delle scuole;
4. la trasformazione del palazzo sulla strada;
5. la sopraelevazione del III piano nel palazzo centrale;
6. la casa colonia;
7. la falegnameria.

La grande famiglia di "Casa Materna" è suddivisa in due settori:

- quello interno con una media di circa 80 bambini residenti permanentemente;
- quello esterno con scuole materne, elementari e di qualificazione professionale.

B) Scopi e finalità

Fin dalla sua fondazione la “Casa Materna” è sorta per porgere aiuto materiale e morale ai bambini che si trovano in stato di bisogno.

Il pastore Riccardo Santi considerava il suo lavoro come una risposta diretta ad una chiamata di Dio. E' in questo spirito che il lavoro è stato fatto ed è in questo stesso spirito che esso continua.

Anche se la famiglia Santi appartiene ad una tradizione evangelica, collegata con la Chiesa metodista, il servizio reso alla “Casa Materna” ha voluto sempre essere una testimonianza di amore verso tutte le creature senza distinzione alcuna né di razza, né di religione, né di classe sociale.

Pur essendo, dai tempi della fondazione ad oggi, notevolmente migliorate le condizioni economiche dell'Italia, vi sono sempre molti problemi legati alla povertà, all'ingiustizia, alla discriminazione, alla rottura degli equilibri familiari che rendono tuttora necessaria l'esistenza della “Casa Materna”.

La “Casa Materna”, infatti, continua ad offrire stabilità fisica e mentale, educazione e cura a molti bambini che altrimenti ne resterebbero privi. Tutto questo viene offerto in spirito di amore e fraternità.

I direttori attuali ed i vari Comitati di “Casa Materna” (Italia, Svizzera, Germania, Olanda, Inghilterra, Stati Uniti d'America) sono da anni impegnati affinché questo lavoro continui.

Art. 1 - (definizione)

L'opera denominata “Casa Materna”, con sede in Portici, fin dal suo sorgere è stata inserita nella testimonianza e nel servizio delle chiese metodiste in Italia ed è stata collegata con l'ordinamento di dette chiese.

Con l'approvazione del primo testo del presente statuto avvenuta da parte del sinodo 1979, Casa Materna è stata inserita, quale istituto autonomo, nell'ordinamento valdese - ordinamento proprio della Chiesa evangelica valdese, unione delle chiese metodiste e valdesi - della cui autonomia e indipendenza si dà atto con legge 11 agosto 1984 n. 449.

Casa Materna per la sua gestione amministrativa dipende dal Comitato permanente dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI), ente di culto, istruzione, beneficenza ed assistenza, riconosciuto quale persona giuridica con D.P.R. 20 marzo 1961 n. 602, 17 maggio 1979 n. 253, 8 gennaio 1981 n. 364 e con l'art. 13 della legge 11 agosto 1984 n. 449.

Art. 2 - (scopi) ¹

L'Ente non ha scopo di lucro.

Esso possiede e persegue congiuntamente i fini d'assistenza spirituale e sociale, istruzione e beneficenza, nonché i fini compatibili ed in sintonia con gli ideali dei fondatori.

¹ Sostituito con 93/SI/2000.

A tal fine promuove, sostiene, realizza e gestisce iniziative volte al conseguimento dei suoi fini, mediante:

- a) assistenza materiale e morale rivolta principalmente ai fanciulli , le cui famiglie non siano in grado di provvedervi;
- b) corsi di aggiornamento e di divulgazione culturale sia in campo religioso che sociale anche con l'istituzione di borse di studio, l'elargizione di contributi finalizzati, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e a congressi;
- c) case famiglia, comunità alloggio, convitto, scuola materna, elementare, superiore e qualsiasi altra attività idonea al perseguimento dei suoi scopi;
- d) assistenza spirituale agli utenti, agli affidati ed al personale occupato nello svolgimento delle proprie mansioni;
- e) l'organizzazione ed il coordinamento di attività nell'ambito del volontariato;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed attrezzature proprie o affidate.

Per il raggiungimento degli scopi l'Ente potrà acquistare e/o ereditare beni mobili ed immobili nonché organizzare tutte le iniziative che risultino rispondenti alle proprie finalità, ivi compresa la facoltà di contrarre finanziamenti attivi e passivi con prestazioni di garanzie reali e/o personali a favore di terzi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 della legge 449/84.

Art. 3 - (*organi*)²

Sono organi dell'istituto:

- a) il Comitato internazionale;
- b) il Comitato generale;
- c) il Comitato esecutivo.

Art. 4 - (*comitato generale*)

Il Comitato generale è composto da:

- a) un membro nominato dal Comitato permanente dell'OPCEMI;
- b) il presidente e tre membri del Comitato internazionale da esso nominati³;
- c) un membro designato dal Comitato italiano dei sostenitori;
- d) un membro eletto dal gruppo di servizio⁴;
- e)⁵
- f) un membro designato dalla Associazione degli ex alunni;
- g) un membro eletto dall'assemblea della chiesa metodista di Portici;

² Così modificato con 63/SI/1998.

³ Così modificato con 93/SI/2000.

⁴ Così modificato con 63/SI/1998.

⁵ Soppresso con 63/SI/1998.

h) un membro eletto dalla Conferenza distrettuale competente per territorio.

Il Comitato permanente dell'OPCEMI nomina i membri designati come alle lettere c) ed f)⁶. I membri del Comitato generale durano in carica un anno, e non possono essere rinominati per più di sette anni consecutivi. Da tale limitazione sono escluse le persone di cui alle lettere b)⁷.

Alle riunioni del Comitato generale partecipano con voce consultiva il direttore, il pastore in servizio presso l'istituto e il rappresentante del Comitato permanente.

Il Comitato generale sovrintende all'attività dell'istituto, approva i bilanci preventivi e consuntivi, determina le linee di lavoro e di testimonianza, nomina il direttore, fissa le retribuzioni dei dipendenti, adotta le delibere necessarie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato generale, convocato nella sua prima riunione dal rappresentante del Comitato permanente, si riunisce almeno una volta all'anno e nomina annualmente nel suo seno un presidente e un vicepresidente. Viene tenuto un libro dei verbali e uno delle delibere; le delibere devono essere trascritte nel corso della seduta in cui sono state adottate; i verbali devono essere approvati alla conclusione di ogni seduta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il presidente del Comitato generale convoca e presiede le riunioni; forma con l'ausilio del direttore i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per l'approvazione; vigila sull'attuazione delle delibere.

Art. 5 - (comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del Comitato generale, dal rappresentante del Comitato permanente dell'OPCEMI, dal direttore dell'istituto e dal pastore in servizio presso l'istituto⁸.

Il presidente del Comitato generale presiede anche il Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo esegue le delibere del Comitato generale.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; viene tenuto un libro dei verbali e uno delle delibere.

Art. 6 - (legale rappresentanza)

Il presidente del Comitato generale ha la legale rappresentanza dell'istituto. Qualora il presidente non sia cittadino italiano, la legale rappresentanza spetta altresì disgiuntamente al vicepresidente che, in tal caso, deve essere cittadino italiano.

⁶ Così modificato con 93/SI/2000.

⁷ Così modificato con 93/SI/2000.

⁸ Così modificato con 93/SI/2000.

In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, o per delega di questi, la rappresentanza legale spetta, sempre disgiuntamente, al direttore⁹.

Art. 7 - (*comitato internazionale*)

Il Comitato internazionale è formato dai rappresentanti dei comitati costituiti per sostenere in Italia ed all'estero con continuità l'opera di Casa Materina; ciascun comitato è rappresentato da uno a due membri secondo quanto stabilisce il Comitato internazionale medesimo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno; nomina al suo interno un presidente e un vicepresidente che durano in carica un anno e i tre membri che, assieme al presidente, faranno parte nell'anno successivo del Comitato generale; delibera sull'accettazione dei nuovi membri.

Il Comitato promuove, in Italia e all'estero, la conoscenza dell'istituto e la solidarietà con il medesimo.

I verbali delle riunioni del Comitato internazionale, redatti in italiano ed in inglese, sono approvati nella prima seduta successiva e tenuti in apposito libro.

Art. 8 - (*direttore*)

Il direttore dell'istituto è nominato dal Comitato generale, previo parere favorevole del Comitato permanente dell'OPCEMI. Il direttore dirige l'istituto conformemente alle delibere del Comitato generale e del Comitato esecutivo; predispose assieme al presidente del Comitato generale i bilanci consuntivi e preventivi; tiene la contabilità e cura la conservazione dei libri dei verbali e delle delibere nonché la redazione dell'inventario.

Art. 9 - (*patrimonio*)

I mezzi finanziari necessari all'attività dell'istituto sono assicurati da:

- contributi raccolti dalle chiese e dai comitati di sostegno in Italia e all'estero;
- contributi, eredità, legati e donazioni di enti e singoli;
- rette e contributi per servizi resi;
- rendite dei beni mobili ed immobili in dotazione o in proprietà dell'istituto.

Il patrimonio immobiliare è di proprietà dell'OPCEMI ed è dato in dotazione all'istituto per il conseguimento dei suoi fini. L'istituto è responsabile dell'amministrazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio; per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del Comitato permanente dell'OPCEMI.

⁹ Modificato con 59/SI/1995 e 96/SI/1997.

Art. 10 - (*controlli*)

Il controllo sull'operato e sulla gestione di Casa Materna è esercitato dal sinodo delle chiese valdesi e metodiste e dal Comitato permanente dell'OPCEMI, in conformità all'ordinamento valdese. A tal fine il Comitato generale trasmette annualmente al sinodo, al Comitato permanente dell'OPCEMI e, per conoscenza, all'assemblea regionale competente per territorio ed al Comitato internazionale, la relazione sull'attività svolta ed i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 11 - (*cura pastorale*)

La cura spirituale del personale della casa e dei minori assistiti viene affidata ad un pastore iscritto nel ruolo tenuto dalla Tavola, scelto d'intesa tra quest'ultima, il Comitato generale ed il Comitato permanente dell'OPCEMI. A tale pastore potrà anche essere contemporaneamente affidata la cura della chiesa metodista di Portici. In mancanza del pastore come sopra nominato, la cura spirituale del personale e dei minori è affidata al circuito competente per territorio.

Art. 11 bis - (*collegio dei revisori*)¹⁰

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati annualmente dal Comitato permanente dell'OPCEMI, i quali al loro interno nominano il presidente e il vicepresidente.

Art. 12 - (*cessazione*)

La cessazione dell'attività dell'istituto è deliberata dal sinodo, su proposta del Comitato permanente dell'OPCEMI e sentito il parere del Comitato internazionale. L'iniziativa per la chiusura può essere presa dal Comitato generale con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri.

In caso di cessazione dell'attività il patrimonio residuo è devoluto dall'OPCEMI per un'opera di assistenza e testimonianza verso i minori in Italia preferibilmente nell'area della Campania.

Art. 13

Il presente statuto può essere modificato dal sinodo su proposta formulata di concerto dal Comitato generale e dal CP dell'OPCEMI. Il Comitato generale delibera con la maggioranza dei due terzi.

¹⁰ Articolo aggiunto con 93/SI/2000.